

### **Deliberazione Giunta Regionale 12/12/2001, n. 1607**

#### **“Autorizzazione in materia di polizia mortuaria”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 23/01/2002]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

A VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge,  
DELIBERA;

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di individuare nella Giunta regionale, tramite decreto del Presidente della Giunta stessa, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del DPR 285/90 con le modalità e le procedure definite nel documento istruttorio;
3. di individuare nel Servizio V – prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, il Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 106, 31 e 75, 77, 82 e 86 del DPR 285/90 con le modalità e le procedure definite nel documento istruttorio;
4. di individuare nel Consiglio tecnico per la sanità l'organismo regionale cui se necessario, è possibile richiedere i pareri per le autorizzazioni di cui ai punti 2) e 3);
5. di individuare nel sindaco territorialmente competente l'autorità sanitaria competente al rilascio del «passaporto mortuario» di cui all'art. 27, 28 e 29 del DPR 285/90;
6. di dare mandato al Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;

Il Relatore ROSI

La Presidente LORENZETTI

---

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA**  
**– DPCM 26 MAGGIO 2000**

---

Il DPCM 26 maggio 2000 individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al decreto stesso, conferiti alle Regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1 del DPCM, le risorse individuate dal decreto sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Da questa data le Regioni subentrano nella nuova titolarità al rilascio delle autorizzazioni interessate al conferimento.

La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

In considerazione della evoluzione e dei cambiamenti previsti per la normativa riferibile al regolamento di «Polizia mortuaria» questo Servizio V prevenzione e sanità pubblica, aveva già provveduto sulla scia della fattiva collaborazione in atto con le Aziende sanitarie locali, a richiedere in data 29 marzo 2001 prot. 4650, il nominativo di un dirigente in rappresentanza di ogni Azienda USL al fine di costituire un apposito gruppo tecnico, incaricato di approfondire le problematiche inerenti la materia.

Tale gruppo tecnico di lavoro, composto dalla dott.ssa Gabriella Vinti (AZ. USL n. 1), dalla dott.ssa Maria Rita Manfroni (Azienda USL n. 2) della dott.ssa Simona Antinarelli (Azienda USL n. 3) e della dott.ssa Luisa Valsenti (Azienda USL n. 4) ha provveduto ad elaborare, di concerto con il Servizio V prevenzione e sanità pubblica, una serie di proposte, che sono state utilizzate per la soluzione delle problematiche in oggetto.

Le specifiche autorizzazioni di competenza statale investite dal cambiamento, vengono di seguito suddivise fra quelle per le quali la precedente normativa prevedeva il parere del Consiglio superiore di sanità e quelle per le quali non lo prevedeva.

Le autorizzazioni per le quali era richiesto il parere del Consiglio superiore di sanità erano quelle riferibili agli artt. 106, 105, 31 e 75, 77, 82 e 86 del DPR 285/90, mentre una sola era l'autorizzazione, originariamente di competenza del Prefetto, che la esercitava in qualità di delegato del Ministero della sanità. Tale autorizzazione, e cioè il passaporto mortuario ex artt. 27, 28 e 29 DPR 285/90, non prevedeva la consultazione del Consiglio superiore di sanità.

I procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di cui sopra, erano stati disciplinati dal DM 514/98, decreto che per ogni procedimento dettava norme regolamentari che contenevano il termine entro cui detto procedimento si doveva concludere e la indicazione dell'ufficio competente.

Secondo tale decreto, per le prime cinque autorizzazioni, l'ufficio competente era il Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità (oggi salute) ufficio VIII.

Invece il procedimento amministrativo volto al rilascio del «Passaporto mortuario» era contenuto nella tabella B (art. 1) del DM 2 febbraio 1993, n. 284 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale tabella erano contenuti i procedimenti amministrativi attribuiti, per il provvedimento finale, alla competenza degli organi periferici del Ministero degli interni (Prefetture).

Il terzo comma degli artt. 27 e 29 del DPR 285/90 sancivano che, nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agiva come delegato del Ministero della sanità.

Secondo la recente normativa, il rilascio del Passaporto mortuario passa nelle competenze delle Regioni, le quali devono individuare l'autorità competente al rilascio del medesimo.

Quindi, nelle more di eventuale regolamentazione in materia da parte del Ministero della salute, è necessario individuare l'organo o gli organi competenti alla concessione delle autorizzazioni e di quello consultivo su scala regionale, che svolga le analoghe funzioni precedentemente svolte dal Consiglio superiore di sanità.

Pertanto si ritiene di dover individuare tale ultimo organismo nel Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito con L.R. n. 72/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

Questo organismo regionale è infatti quello competente ad emanare pareri nelle materie di cui all'oggetto.

A detto organismo potrà essere richiesto, laddove ritenuto necessario eventualmente, il parere riferibile agli artt. 106, 105, 31 e 75, 77, 82 e 86.

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione per l'art. 106 (ristrutturazione di cimiteri esistenti) e per l'art. 82 e 86 (autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme), l'elenco dei documenti richiesti per l'espletamento della pratica, sono quelli elencati negli allegati 1 e 3.

Per l'autorizzazione di cui all'art. 105 DPR 285/90, (tumulazione privilegiata) l'elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche sono quelli elencati nell'allegato 2.

Per quanto concerne le autorizzazioni riferibili agli artt. 31 e 75 (autorizzazione ad impiegare per le casse funebri materiali diversi da zinco piombo e legno), 77 (autorizzazione per l'impiego di valvole per fissare e neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri) è lasciata la più ampia facoltà di produrre quanta più documentazione tecnica possibile, a sostegno dell'approfondimento propedeutico al rilascio della autorizzazione medesima.

I nuovi organi competenti al rilascio delle relative autorizzazioni, e ai quali va indirizzata la richiesta, sono così individuati:

- art. 105: Presidente della Giunta, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone anche una valutazione sul merito della istanza;
- artt. 106, 31 e 75, 77, 82 e 86: dirigente responsabile Servizio V Prevenzione e sanità pubblica, vista la valutazione esclusivamente tecnico amministrativa.

Per quanto concerne, invece gli artt. 27-28 e 29 DPR 285/90, l'autorità competente al rilascio del passaporto mortuario era, per la normativa precedente, il Prefetto che agiva in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità e il termine entro cui il procedimento doveva concludersi era di 15 gg.

Le norme procedurali volte ad acquisire tale documento si differenziavano e secondo che il trasporto di salme fosse per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, oppure fosse per uno stato non convenzionato.

Anche questo procedimento e la conseguente autorizzazione passano in capo alla Regione. Si ritiene che la Regione Umbria debba individuare la nuova autorità competente al rilascio del passaporto mortuario nel sindaco del Comune competente per territorio.

La documentazione necessaria è quella individuata nell'allegato 4.

Perugia, 4 dicembre 2001

L'Istruttore

FRANCO MANCINI

---

**ALLEGATO 1**  
**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER RIDUZIONE**  
**TURNO DI ROTAZIONE IN CAMPO COMUNE**  
**(artt. 82 e 86 dpr 285/90)**

---

- Richiesta del Comune interessato
- Relazione geologica sull'area cimiteriale
- Parere dell'Az. USL competente per territorio sulla necessità di ridurre il turno
- Dichiarazione a firma congiunta del direttore dei servizi cimiteriali e di un medico dell' Az. USL, attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate
- L'elenco delle salme dovrà riportare la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione, interessato alla riduzione del turno di rotazione. Il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione
- Popolazione residente e numero delle fosse.

---

**ALLEGATO 2**  
**ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE**  
**PRATICHE DI TUMULAZIONE PRIVILEGIATA**  
**(art. 105 dpr 285/90)**

---

- Domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale
- Certificati di morte e della causa della morte, rilasciati dalla competente Autorità sanitaria locale (nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione – sempre a firma della suddetta Autorità – nella quale sono specificati i motivi di detta impossibilità)
- Parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. [Occorre qui rilevare che il parere si riferisce ai meriti del de cuius e non deve limitarsi ad una semplice formula di «parere favorevole», ma deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla]
- Documentazione relativa alla costituzione della tomba (vedi allegato 2.1)
- Nulla osta della competente Autorità ecclesiastica (Curia vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto
- Biografia dell'estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie)
- Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto

NB: tutti i documenti devono essere in originale o in copia conforme autenticata

---

**ALLEGATO 2.1**

---

1. A – Se trattasi di loculo di normali dimensioni:
  - a) Planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;
  - b) Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
  - c) relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parete esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm 70;
- B – Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:
  - a) rilievo in scala 1:100 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia)
2. Parere della Az. USL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria.

---

**ALLEGATO 3**  
**RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE**  
**DI CUI ALL'ART. 106 DEL DPR 285/90**

---

Si riporta di seguito quanto previsto dalla Circolare del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute) n. 24 del 24 giugno 1993, come modificato dalle disposizioni di legge di delega alle Regioni delle autorizzazioni previste dal DPR n. 285/90, e dalle disposizioni della Regione dell'Umbria.

Con l'art. 106 del DPR n. 285/90, il Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità, e d'intesa con l'Azienda sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.

Ciò può consentire maggiori flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni I-STAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio tecnico regionale per la sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR n. 285/90, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

Si riportano di seguito i quattro modelli di cui è composto l'allegato tecnico.

---

MOD. 1  
DATI GENERALI

---

Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Cimiteri comunali esistenti n. \_\_\_\_\_ di cui in attività n. \_\_\_\_\_

Data dell'ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale \_\_\_\_\_

**DATI DEMOGRAFICI**

Anno										
Popolazione										
Mortalità										

**Note per la compilazione:**

*Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.*

**DATI SEPOLTURE ANNUE**

Anno			
Inumazione di feretri in campo comune			
Altre inumazioni di feretri			
Tumulazione di feretri in loculo			
Tumulazione di feretri in tomba privata			
Deposito temporaneo di feretri			
Tumulazione di urne cinerarie in loculo			
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata			
Dispersione ceneri in cinerario comune			
<b>TOTALE SEPOLTURE</b>			

**DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE**

Anno			
Esumazioni andate a buon fine			
Estumulazioni andate a buon fine			
Esumazioni con reinumazione			
Estumulazioni con ritumulazione			
Esumazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con inumazione			
<b>TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			

**Note per la compilazione:**

*Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI \_\_\_\_\_

---

MOD. 2  
DATI GENERALI CONCERNENTI I CIMITERI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

---

Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Cimiteri interessati (Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cimiteri comunali interessati n. \_\_\_\_\_ su n. \_\_\_\_\_ in attività

**DATI SEPOLTURE**

Anno			
Inumazione di feretri in campo comune			
Altre inumazioni di feretri			
Tumulazione di feretri in loculo			
Tumulazione di feretri in tomba privata			
Deposito temporaneo di feretri			
Tumulazione di urne cinerarie in loculo			
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata			
Dispersione ceneri in cinerario comune			
<b>TOTALE SEPOLTURE</b>			

**DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE**

Anno			
Esumazioni andate a buon fine			
Estumulazioni andate a buon fine			
Esumazioni con reinumazione			
Estumulazioni con ritumulazione			
Esumazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con inumazione			
<b>TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			

**Note per la compilazione:**

*Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al Mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI \_\_\_\_\_

---

MOD. 3  
ZONE DA RISTRUTTURARE

---

Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri di:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto,

del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma.

Il numero stimato di posti salma, ottenibili dall'utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a n. \_\_\_ così distinto per cimitero:

_____	n. _____	_____	n. _____
_____	n. _____	_____	n. _____
_____	n. _____	_____	n. _____
_____	n. _____	_____	n. _____
_____	n. _____	_____	n. _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI \_\_\_\_\_

---

MOD. 4  
CRITERI DA ADOTTARE NELLA RISTRUTTURAZIONE CIMITERIALE

---

Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa amministrazione, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n. 1468 del 29 luglio 2003, si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, ai sensi del l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 così come modificato dal DPCM 26 maggio 2000, della deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le tipologie individuate analiticamente, riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:

Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990, senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga, prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
  - 3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.  
Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.  
Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
  - 3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorevoli la loro solidificazione.

**Note per la compilazione:**

Si è lasciata la possibilità, da parte dell'amministrazione, di proporre al punto 3 diverse soluzioni, in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI \_\_\_\_\_

---

**ALLEGATO 4**  
**TRASPORTO DI SALME DA, O PER, UNO DEGLI STATI ESTERI**

---

**1) Art. 27 del DPR n. 285/90**

**Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali (Convenzione internazionale di Berlino).**

Il passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Sindaco del Comune ove trovansi la salma e, per le salme da introdurre nel territorio nazionale, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Documenti da presentare al Sindaco del Comune italiano, ove trovansi la salma, per il rilascio del passaporto per salme da trasferire all'estero:

- a) domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire, da parte dei familiari del defunto o da un incaricato della impresa di trasporti funebri;
- b) allegare alla domanda un foglio di carta bollata per la compilazione del passaporto mortuario;
- c) estratto dell'atto di morte (in bollo) rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova la salma da trasferire;
- d) certificato dell'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato DPR;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza accompagnata dalla documentazione richiesta, il Sindaco nella cui giurisdizione è stata inumata la salma da estradare, rilascia l'autorizzazione.

**2) Art. 28 del DPR n. 285/90**

**Trasporto dall'estero fuori dei casi previsti da accordi internazionali**

Documenti da presentare all'autorità consolare dello Stato:

- a) certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del DPR n. 285/90;
- b) altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti al Sindaco del Comune dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare stessa.

**3) Art. 29 del DPR n. 285/90**

**Trasporto all'estero fuori dei casi previsti dagli accordi internazionali**

Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al sindaco del Comune ove trovansi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) domanda in bollo al sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire;
- b) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- c) certificato dell'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato DPR;
- d) estratto dell'atto di morte in bollo;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza accompagnata dalla documentazione richiesta, il Sindaco nella cui giurisdizione è stata inumata la salma da estradare, rilascia l'autorizzazione.